

*Comune di Piacenza*

*Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività produttive  
Servizio Commercio*

# ***DISCIPLINARE***

## ***DEL MERCATO CONTADINO DEL***

## ***COMUNE DI PIACENZA***

***ai sensi del Decreto del Ministero delle  
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.  
3510 del 20/11/2007***

**gennaio 2016**

**Premesso che:**

- in data 29/06/2009 è stata sottoscritta la convenzione -giusta deliberazione della Giunta Comunale del 16/06/2009 n. 133- con le Associazioni di Categoria ritenute maggiormente rappresentative del territorio quali: Confagricoltura-Unione Agricoltori Piacenza, Coldiretti Piacenza, Confederazione Nazionale Agricoltori Piacenza-CIA,(da qui in avanti definite Associazioni), per l'attuazione del Mercato Contadino -ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007;
- lo svolgimento del citato Mercato è stato normato da apposito Disciplinare di cui alla citata deliberazione.

**Premesso inoltre che:**

- il Mercato in argomento è stato attuato fino ad oggi in via sperimentale e che, su sollecitazione delle Associazioni, si è posta l'esigenza, sulla base dell'esperienza acquisita, di adeguare il citato Disciplinare alle esigenze pratiche emerse, sentite le Associazioni medesime;
- con apposita deliberazione della Giunta Comunale del..... n. .... è stata approvata la bozza del nuovo Disciplinare come sotto articolato;

## **DISCIPLINARE**

**Art. 1 –Finalità e ambito di applicazione**

Il mercato degli imprenditori agricoli, di seguito denominato Mercato Contadino, è un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti propri, da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e dell'art.1, comma 2, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.

Le principali finalità del Mercato sono:

- offrire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, con conseguente riduzione del prezzo finale dei prodotti;
- favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia diretto tra consumatore e produttore;
- offrire trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo, assicurando al consumatore la qualità dei prodotti;
- garantire la provenienza locale dei prodotti nel rispetto delle stagionalità.

L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei propri prodotti all'interno dei mercati agricoli non è assoggettata alla disciplina legislativa sul commercio.

**Art. 2 - Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il Mercato Contadino ha le seguenti caratteristiche:

- **Luogo di svolgimento:** Piazza Duomo: Lunedì e Venerdì – Giardino Merluzzo: Sabato
- **Dislocazione posteggi :** Piazza Duomo: sulla parte rialzata della Piazza; G.no Merluzzo: le parti pavimentate e comunque pedonali mentre non devono essere assolutamente occupati gli spazi verdi e comunque come da Planimetria in appendice al Presente Disciplinare
- **Sosta:** viene consentita la **sosta** dei mezzi nell'area perimetrale alla Piazza Duomo mentre nel Giardino Merluzzo la sosta dovrà necessariamente avvenire negli spazi blu adibiti a parcheggio prospicienti la Chiesa San Savino, fatti salvi eventuali diversi accordi stipulati con

l'Amministrazione Comunale.

- La sosta dovrà comunque avvenire in modalità tali da non precludere, in particolari casi di emergenza, l'accesso ai mezzi di soccorso e di pronto intervento
- **Numero e dimensioni:** max n. 21 posteggi , min n. 15 posteggi, aventi dimensione fino a 4,00 mt.x 4,00 mt ;
- **Svolgimento Mercato contadino straordinario:** Gli imprenditori agricoli, si impegnano collettivamente ad allestire, in via straordinaria, il mercato anche in ulteriori n. 5 domeniche, su richiesta ed indicazione dell'Amministrazione Comunale anche in eventuali altre sedi
- **Orari:** inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8.00 - cessazione attività di vendita ore 14:30- disallestimento entro le 15:30.  
Potranno essere disposte dal Comune variazioni agli orari sopra indicati in relazione alle diverse esigenze che potranno prospettarsi.
- **Merceologia:** prodotti di cui al successivo articolo 4.
- **Attività complementari** alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali , ai prodotti con riconoscimento De.Co ed artigianali affini ai prodotti di cui al successivo art. 4.

### **Art. 3 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato**

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lg.s 228 del 18/05/2001, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola, a maggioranza nell'ambito territoriale della provincia di Piacenza e, in secondo luogo, della Regione Emilia-Romagna;
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci. Gli imprenditori si dovranno impegnare a commercializzare esclusivamente merci che rispettino la stagionalità dei prodotti commercializzati, così come previsto al successivo art. 4.

2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, dai soci, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato le aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, purché in possesso dell'iscrizione nel registro imprese ai sensi del Dlgs.228/01.

4.. La partecipazione è subordinata al rispetto da parte delle aziende, del presente disciplinare, delle norme di comportamento ivi riportate e delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria, amministrativa e di tutela dei consumatori.

### **Art. 4 Prodotti agricoli in vendita**

Nel Mercato Contadino è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato, sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali non trasformati, esclusivamente di produzione propria e di stagione;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale e/o

- animale;
- erbe officinali e aromatiche, fresche o trasformate in azienda;

E' fatto assoluto divieto della vendita di animali vivi.

E' assolutamente vietato acquistare prodotti agricoli da mercati ortofrutticoli, all'ingrosso o da altre aziende agricole allo scopo di rivenderle sul Mercato Contadino.

Fra i prodotti agricoli vegetali e animali di cui al comma 1, dei quali è consentita la vendita, si annovera:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli, sottaceti
- forno dolce e salato
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie dolci
- funghi e tartufi
- vino
- piante e fiori
- erbe aromatiche e officinali
- carne fresca di produzione aziendale, porzionata e sottovuoto.

## **Art. 5 Adempimenti per la partecipazione al mercato**

L'ammissione al Mercato Contadino è subordinata alla presentazione di una comunicazione di inizio attività, su apposito modulo, depositato presso le Associazioni agricole convenzionate con il Comune, e accompagnata da una scheda descrittiva della propria azienda, comprensiva del piano di produzione che deve necessariamente essere conforme al piano di vendita dell'impresa, così da certificare la provenienza dei prodotti dalla venditrice.

Detta comunicazione, corredata dalla citata scheda, dovrà essere inviata al Comune a cura dell'Associazione di riferimento.

Le Associazioni convenzionate si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica apportata rispetto a quanto riportato nella domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell'azienda, ogni qualvolta si verifichi una variazione.

## **Art. 6 Assegnazione dei posteggi ed eventuali loro modifiche**

1. Il suolo pubblico di Piazza Duomo e del Giardino Merluzzo, viene concesso a titolo oneroso alle Associazioni che potranno occuparlo con un massimo di 21 posteggi (3x3 mt cadauno).

L'Amministrazione si riserva di sospendere anche temporaneamente lo svolgimento del mercato, qualora le Associazioni non assicurassero un numero

minimo di 12 posteggi.

Inoltre le Associazioni, in modo autonomo, ma in accordo tra loro, assegneranno i posteggi ai richiedenti che ne faranno richiesta, così come previsto dall'articolo precedente, agendo in nome e per conto dei loro associati.

L'Amministrazione, in accordo con le Associazioni, potrà sulla base dell'esperienza acquisita e delle nuove necessità di mercato modificare il numero dei posteggi

Per cause di forza maggiore o per manifestazioni/celebrazioni/ricorrenze di particolare importanza, il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche agli spazi disponibili e a variare le giornate del mercato.

### **Art. 7 Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato ed agli altri eventi promossi sul mercato stesso**

1. Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP e TARI).

La concessione di suolo pubblico è semestrale e comunque non inferiore all'anno.

2. Il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico dovrà avvenire prima della data di inizio dell'attività di vendita.

3. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti, qualora non provvedano direttamente è considerata a carico degli assegnatari dei posteggi. Ciò fatto salvo l'utilizzo dei quadri elettrici comunali messi a disposizione dei partecipanti per i quali è già contemplata una tariffa attualmente in uso.

4. La raccolta dei rifiuti è a completo carico degli assegnatari dei posteggi.

### **Art. 8 Requisiti architettonici e gestione degli spazi commerciali**

1. Le strutture espositive pur non essendo identiche, in quanto si riconosce la necessità da parte delle Associazioni di evidenziare i segni distintivi di ognuna di esse, dovranno essere decorose e rispettose del contesto di prestigio in cui sono collocate e, in tal senso, gli imprenditori agricoli dovranno:

- collocare la struttura esclusivamente nello spazio assegnato;
- mantenere pulita ed ordinata tutta l'area di svolgimento del mercato e riconsegnare l'area in condizioni di perfetta fruibilità e igiene al termine del mercato.

### **Art. 9 Criteri per la trasparenza dei prezzi**

L'imprenditore è tenuto ad esporre l'elenco dei prodotti ed i relativi prezzi in modo ben visibile.

### **Art. 10 Controllo del mercato**

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero Agricole e Forestali n. 3510 del 20/11/2007 il mercato agricolo è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede.

Per assicurare che tale controllo avvenga in modo peculiare e con particolare

attenzione agli aspetti tecnici che un mercato di questo tipo inevitabilmente comporta, il Comune affida tale attività a un Comitato di controllo, di seguito denominato Comitato del Mercato Contadino composto da personale con incarichi ispettivi in capo all'Ente.

Tale Comitato, con compiti di vigilanza sul buon andamento dell'attività del mercato stesso, vigila sull'applicazione del presente Disciplinare, nonché sul rispetto delle normative vigenti.

Nel Comitato sono rappresentati: un rappresentante per ogni associazione di categoria coinvolta ossia la Confederazione Italiana Agricoltori, l'Unione Agricoltori e la Coldiretti; un rappresentante della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza; un rappresentante del Comune di Piacenza ed un rappresentante della Polizia Municipale.

Il Comitato si riunisce tre volte l'anno e ogni qualvolta il Comune di Piacenza ne ravvisi l'esigenza.

## **Art. 11 Sanzioni**

Le aziende partecipanti al mercato contadino sono tenute alla condivisione e al rispetto del seguente disciplinare e al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti e dell'Amministrazione Comunale .

In caso di violazioni accertate dal Comitato di cui all'articolo precedente con apposito verbale, il Comune di Piacenza procederà a richiamare formalmente l'impresa tramite raccomandata A/R.

Dopo tre richiami scritti, nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel richiamo o di grave violazione del Disciplinare stabilita dal Comitato, il Comune può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per il periodo di mesi 6.

In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere, l'annullamento del provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione e esibendo nel caso in cui venga eccepita una non regolarità o originalità dei prodotti venduti, il piano di produzione dell'azienda dimostrando come lo stesso sia conforme al piano di vendita.

Il Comitato stabilisce l'esclusione dell'imprenditore dal Mercato Contadino, dandone notizia al Comune, che provvede a notificare il provvedimento al soggetto escluso tramite Raccomandata A/R.

L'esclusione avviene:

- per perdita dei requisiti previsti dal presente Disciplinare;
- per accertata violazione del Disciplinare da parte di imprenditori già soggetti a sospensione;
- per mancata osservanza dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.

Rimangono applicabili le sanzioni pecuniarie e di ogni altra forma previste in caso di violazione delle vigenti normative.

## **Art. 12 Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto**

Il mercato contadino deve rispettare le normative igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE nonché tutte le norme di settore in vigore.

In particolare a titolo esemplificativo:

- le superfici a contatto col cibo devono essere pulite, facili da mantenere e se necessario da disinfettare;
- devono essere osservate misure per la pulizia delle superfici e degli strumenti da lavoro
- per la vendita di prodotti deperibili, sia sfusi che confezionati, tutti gli imprenditori devono garantire la necessaria protezione, conservazione nonché separazione tra i diversi prodotti.